



Comune di Sant'Agata Li Battiati  
*Città Metropolitana di Catania*

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO  
COMUNALE – CAMPO DA CALCIO “ NINO TODARO ”**

**SCADENZA 14 Dicembre 2015 - ORE 12.00**

**IL CAPO SETTORE VI**

Il Comune di Sant'Agata Li Battiati, in esecuzione della delibera di G.M. N. 82 / 2013, esecutiva ai sensi di legge, intende affidare in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 163/2006 e s.m. i., l'utilizzo in via esclusiva del seguente impianto sportivo di proprietà comunale :

Campo da calcio “Nino Todaro” ubicato in via Kennedy in Sant'Agata Li Battiati, nonché la relativa gestione per lo svolgimento della pratica sportiva .

**SOGGETTI AMMESSI :** la procedura selettiva è aperta a tutti gli operatori economici indicati all'art. 34 del D. lgs. 163/2006 e s.m. i. ( imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative .. ) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. lgs. 163/2006 e s.m. i., e delle condizioni minime di qualificazione **1) Iscrizione alle Federazioni Nazionali affiliate al CONI ; 2) Iscrizione alla Federazione Calcio da almeno due anni .**

**DURATA E DECORRENZA :** la concessione ha durata di anni 2 ( due ) decorrenti dalla data di consegna del servizio , con possibilità di rinnovo , alle stesse condizioni su espressa volontà delle parti , per ulteriori anni 2 ( due ) .

**MODALITA' DI GESTIONE :** Le modalità e le caratteristiche del servizio sono riportate nel capitolato Speciale di Appalto che può essere visionato scaricando il file dall'indirizzo [www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it](http://www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it) .

**CANONE CONCESSORIO A BASE DI GARA :** Il canone annuale di concessione, posto a base di gara è di € 9.000,00 ( novemila euro ) .

Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al canone fissato quale importo a base di gara .

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE :** Utilizzando il modello scaricabile dal sito web del Comune di Sant'Agata Li Battiati . sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità .

**SCADENZA :** La dichiarazione di interesse deve pervenire , entro e non oltre le **ore 12.00 del 14 Dicembre 2015** ( termine perentorio ) all'ufficio Protocollo del Comune di Sant'Agata Li Battiati , presso la sede municipale di via Bellini n. 54 , in plico chiuso sul quale va obbligatoriamente specificato il nominativo del mittente e la dicitura: **AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE**

**DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE “ NINO TODARO ”.**

**MODALITA' DI SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO :** Il presente avviso , e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse , non vincolano in alcun modo l'Ente , che sulla base delle domande pervenute avvierà una gara tra un minimo di cinque concorrenti idonei , ove sussistenti . Il comune si riserva la facoltà , qualora le dichiarazioni di interessi siano inferiori a cinque o , in ogni caso , qualora lo ritenga necessario , di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione o di invitare anche un numero inferiore a cinque di concorrenti .

La lettera di invito , qualora venga dato corso al presente avviso , conterrà tutte le informazioni utili per partecipare alla gara .

Il comune si riserva la facoltà di non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della concessione .

La manifestazione di interesse non produce alcun diritto del soggetto interessato all'espletamento della procedura di gara da parte del comune nè all'affidamento .

**CRITERI DI SELEZIONE :** il prezzo più alto sull'importo a base d'asta del canone ricognitorio fissato dall'Amministrazione.

**PUBBLICITA' .** Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online e nel sito istituzionale del comune di Sant'Agata li Battiati .

**INFORMAZIONI :** Gli atti della procedura di gara nonché il capitolato speciale di appalto sono visionabili presso il VI Settore P.Istruzione – Beni Culturali – Turismo, Spettacolo, Sport, di questo Comune sito in via Bellini n° 54 (2° piano – ala ovest), nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

**Il Capo Settore VI**

**Dott. Anna Pennisi**

**COMUNE DI S. AGATA LI BATTIATI**

**Provincia di Catania**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "NINO TODARO DI VIA KENNEDY E RELATIVA EROGAZIONE DEI SERVIZI PER L'UTENZA***

### **TITOLO I**

#### **NORME AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto che forma oggetto del presente Capitolato comprende il servizio di gestione del campo di calcio Nino Todaro di Via Kennedy e relativa erogazione dei servizi per l'utenza.

Le prestazioni comprendono :

- 1.- La manutenzione ordinaria dell' impianto , della struttura e dei servizi , nonché delle aree verdi di pertinenza ;
2. La gestione e manutenzione dell' impianto utilizzato secondo le norme tecniche di conduzione , confacenti a garantire un servizio allineato alle pubbliche esigenze ;

3. Il mantenimento , tramite mezzi idonei , dell'efficienza dei campi stessi anche nei periodi di non utilizzo ( sostituzione delle reti , reti di recinzione interna , manutenzione dei campi , manutenzione edile , ecc... ) ;
4. La pulizia con adeguati mezzi oltre che dei campi , spogliatoi e servizi , anche delle aree verdi attinenti agli impianti stessi e alla loro manutenzione ;
5. La spesa dei consumi idrici, elettrici ed energetici per la produzione di acqua sanitaria;
6. L'esecuzione degli interventi necessari per acquisire i prescritti Nulla - Osta , anche ai fini delle vigenti normative in materia di sicurezza della struttura ed antincendio , per lo svolgimento dell'attività .

## **Art. 2- IMPORTO DEL SERVIZIO - CORRISPETTIVO.**

- 1.L'importo a base d'asta per l'espletamento dei servizi previsti nel presente capitolato, ammonta a complessivi € 9.000,00 annui (Dicorsi Euro novemila/00), pari all'importo del canone ricognitorio determinato dall'Amministrazione Comunale.
- 2.L'importo contrattuale sara' determinato dall'importo suddetto incrementato della percentuale in aumento offerta dalla ditta contraente.
- 3.Per la esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, l'Associazione aggiudicatrice corrisponderà al comune un canone pari all'importo contrattuale.
- 4.Il canone verrà corrisposto dall'Associazione al comune in quattro rate semestrali anticipate da versare alla Tesoreria Comunale anche a mezzo di C/C postale n. 15902950 alle scadenze indicate in Convenzione .
- 5.Nel canone non sono ricomprese le spese indicate all'art. 1 , che fanno integralmente carico all'Associazione aggiudicataria dell'appalto.

## **Art. 3- CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. Garanzia fidejussoria nella misura del 2% dell'appalto e l'impegno di un fidejussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nei modi e nei termini di cui all'art. 75 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.;
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- 3.-Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione e comunque entro i successivi giorni trenta.

4.A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione per la durata di due anni e sei mesi .

5.La garanzia fidejussoria definitiva dovrà essere prestata ai dell'art. 113 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. .

6.La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni di servizio e provvedimento di svincolo del responsabile del procedimento.

7.La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa , sia provvisoria che definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

#### **Art. 4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1.E' vietato subappaltare o concedere in cottimo tutto od in parte il servizio appaltato.

#### **Art. 5- CONTRATTO-INIZIO DEL SERVIZIO-DURATA DELL'APPALTO**

1.La stipula della convenzione avverrà' entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'associazione aggiudicataria , mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno .

2.Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione attiverà' la procedura per l'incameramento della cauzione.

3.Fanno parte integrante della convenzione:

3.1-Il Capitolato Speciale d'Appalto

3.2-Il Verbale di gara

3.3-La Planimetria della struttura.

3.4-Verbale di constatazione dello stato della struttura di calcio.

4.L'appalto avrà la durata di anni 2 (due),decorrenti dalla data di consegna del servizio , con possibilità di rinnovo , alle stesse condizioni su espressa volontà delle parti , per ulteriori anni 2 ( due ).

5.L'inizio delle prestazioni dovrà avere luogo entro e non oltre giorni dieci dalla data di stipulazione della convenzione.

6.Nel caso di inadempienza, sara' applicata la penale di € 50,00 per ogni settimana di ritardo. Ove il ritardo dovesse eccedere le quattro settimane , l'amministrazione comunale , dichiarera' risolta la convenzione per colpa dell'Associazione e provvedera' all'incameramento della cauzione prestata.

7.La durata dell'appalto e' vincolante per l'associazione , mentre il Comune si riserva la possibilita' di risoluzione, prima della naturale scadenza, per inadempienze accertate dall'associazione , ivi compreso il mancato pagamento del canone nei termini.

#### **Art. 6- CARATTERE DEI SERVIZI**

1.I servizi di cui al presente appalto per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati , salvo casi di forza maggiore.

2.In caso di abbandono o sospensione anche parziale, l'amministrazione comunale procedera' d'ufficio, con esecuzione in danno ed a spese della ditta inadempiente.

#### **Art. 7. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1.L'associazione aggiudicataria ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale:

a)-tutte le norme di legge nazionali o regionali inerente il servizio, in vigore o emanate nel corso dell'appalto ;

b)-tutte le norme del presente capitolato;

c)-le ordinanze e le disposizioni dell'amministrazione appaltante;

d)-le ordinanze municipali , con particolare riferimento a quelle in materia di igiene urbana;

e)-le disposizioni , anche di dettaglio, del personale dei competenti settori dell'amministrazione comunale .

2.L'osservanza di quanto disposto al comma precedente non puo' dare luogo a richieste di compensi di sorta dell'impresa all'amministrazione comunale.

## **Art. 8- OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

1.La gestione del servizio oggetto del presente capitolato verrà effettuata dall'aggiudicatario a proprio nome ed a proprio rischio e pericolo a mezzo del personale e organizzazione propri.

2.Tutti i servizi compresi nel presente capitolato verranno effettuati previa intesa con le Autorità e gli Uffici competenti .

3.L'associazione ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

4.L'associazione aggiudicataria si obbliga a sollevare il comune da qualunque azione che possa essergli intrapresa da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

5.L'associazione , in ogni caso, è obbligata a tenere comunque sollevata l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi danno diretto ed indiretto che possa comunque derivare in relazione ai servizi oggetto dell'appalto, sollevando l'amministrazione ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata.

**6.E' vietato all'associazione cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto del presente capitolato, pena della risoluzione del contratto.**

**7.Prima dell'inizio delle prestazioni l'associazione deve comunicare i dati anagrafici del personale da impiegare nei servizi, la qualifica, il numero di matricola del personale in organico.**

**8. L'associazione si impegna ad eseguire tutti gli interventi necessari per acquisire i prescritti Nulla-Osta per lo svolgimento della attività , anche ai fini delle vigenti normative in materia di sicurezza della struttura e an**

## **Art. 9- ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono posti a carico dell'associazione gli oneri :

1.custodia degli impianti contro atti di vandalismo ed alla loro prevenzione tramite idonei sistemi anche nei periodi di non utilizzo ;

2.regolamentazione d'accesso ai campi per la cittadinanza tramite opportune modalità stabilite dall'Amministrazione ;

3.apertura dei campi per almeno nove ore al giorno per tutti i giorni della settimana e per tutte le settimane ( in caso di pioggia possono rimanere chiusi per le attività sportive ) di cui almeno quattro dedicate all'attività didattica ;

4.assicurazione contro gli infortuni occorsi al suo interno con compagnia o istituto di assicurazione ;

## **Art. 10- TARIFFE**

L'associazione aggiudicataria si impegna a :

1. applicare la tariffa approvata annualmente dal comune su proposta dell'Associazione concessionaria ;
2. porre a disposizione dell'amministrazione comunale , senza compenso alcuno , il numero di 30 giorni annui per le attività sportive e/o culturali , anche calcistiche , organizzate dal comune.

## **Art. 11- ATTIVITA' SPORTIVE**

L'Associazione si impegna ad espletare :

1. Attività statutaria esclusivamente riferita alla pratica sportiva del calcio , per i propri iscritti, affiliati ed utenti;
2. Attività promozionale presso le scuole elementari e medie comunali o iniziative promosse dalla F.I.G.C.;
3. **N. 1 scuola calcio per il settore giovanile e scolastico con tecnici abilitati riservato ai giovani residenti di età compresa dai 6 ai 18 anni ; per tali attività non potranno essere fatte richieste di denaro agli utenti ; la scelta degli utenti verrà effettuata attraverso raduni selettivi in base alle predisposizioni ;**
4. Promozione di attività sportive, tornei, campionati. Per queste attività possono essere richieste all'utenza solamente le spese di iscrizione e di fornitura divise.
5. Omologazione dei campi presso la F.I.G.C.

## **Art. 12- ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE – BENEFIT PER L'ASSOCIAZIONE.**

Sono a carico dell'Amministrazione comunale i costi relativi alla manutenzione straordinaria e la vigilanza sull'attività dell'aggiudicatario.

All'atto della consegna degli impianti per l'affidamento della gestione verrà redatto un duplice verbale sul quale sarà riportato lo stato dell'impianto sportivo, delle pertinenze , delle recinzioni e l'inventario di eventuali attrezzature , apparecchiature , arredi , e loro stato di conservazione.

Quanto sopra sarà sottoscritto dalle parti.

Al termine della gestione gli impianti dovranno essere consegnati almeno nelle condizioni in cui si trovano allo stato prima dell'affidamento , fatto salvo il deterioramento naturale , e comprensivi di tutte le innovazioni e migliorie eventualmente apportate .

La pubblicità all'interno degli impianti sportivi è consentita negli spazi prefissati dall'Amministrazione comunale e predisposti dall'Associazione .



Ogni forma di pubblicità svolta all'interno degli impianti sportivi è soggetta al pagamento del tributo comunale previsto dalle vigenti norme .

### **Art. 13- DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

1.L'Associazione , all'atto della stipulazione dell'atto di convenzione , elegge il proprio domicilio presso la sede comunale per tutti gli effetti e per tutta la durata della convenzione stessa.

2.Tutte le comunicazioni di servizio inerenti l'oggetto del presente capitolato trasmesse dall'amministrazione, si riterranno come ritualmente notificate e intimare personalmente all'associazione , qualora siano notificate al personale preposto agli uffici dell'associazione.

3.L'associazione deve presentarsi, ogni qual volta venga invitata presso l'amministrazione comunale direttamente o a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie ed opportune per l'espletamento del servizio.

### **Art. 14- SPESE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE.**

1.Sono a totale carico dell'associazione tutte le spese dirette ed indirette inerenti e conseguenti il presente capitolato e tutto quanto inerente in generale al contratto.

2.L'associazione è , inoltre, espressamente obbligata a rimborsare al comune tutte le spese di qualsiasi tipo che lo stesso dovesse sostenere per inadempimenti agli obblighi ad essa spettanti, oltre gli interessi di legge. Il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti o diversi provvedimenti che possono essere di competenza del comune.

3.Oltre tutte le altre spese ed oneri previsti nel presente Capitolato, sono a totale carico dell'associazione tutte le spese di manutenzione ordinaria , i consumi di energia elettrica, gas ed acqua.

4.Per i consumi di esercizio , nel caso di contratti stipulati dall'Amministrazione comunale , l'associazione deve trasferire alle casse comunali le spese di bolletta , entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale . Il ritardo equivale ad inadempienza , con conseguente applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento ed incameramento della cauzione.

### **Art. 15- ESECUZIONE D'UFFICIO**

1.Verificandosi la mancanza di manutenzione ordinaria o pulizia nelle strutture, l'amministrazione comunale , previa diffida avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, in danno ed a spese dell'associazione i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

2. Le inadempienze di cui sopra saranno contestati all'associazione, che sarà sentita in contraddittorio con gli organi del comune che hanno effettuato i rilievi del caso.

3. Salva l'applicazione delle penali indicate nel presente capitolato d'oneri, i costi sostenuti dal Comune dovranno essere rimborsati entro il termine stabilito dal Responsabile del procedimento.

## **Art. 16- PERSONALE**

1. Il personale che espleta il servizio deve essere assunto dall'associazione nel rispetto di tutte le norme del CCNL vigente, della legislazione del lavoro e norme di collocamento.

2. Il personale dipenderà direttamente dall'associazione ad ogni effetto, intendendosi con ciò l'amministrazione comunale del tutto estranea al rapporto di lavoro instaurato anche dopo la cessazione dello stesso e per qualsiasi causa.

3. Il personale nell'espletamento delle proprie mansioni dovrà tenere un contegno serio e corretto verso l'utenza ed il pubblico e dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti emanate dall'amministrazione comunale.

7. L'associazione è obbligata ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative, ai contratti collettivi nazionali vigenti in materia ed agli eventuali accordi integrativi locali, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale sia per quanto concerne il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

8. L'associazione, inoltre, solleva espressamente e rende indenne l'amministrazione da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal proprio personale o da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli eventuali infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio dei servizi di cui al presente capitolato.

## **Art. 17- VIGILANZA E CONTROLLO**

1. La vigilanza sui servizi compete all'amministrazione comunale per tutto il periodo di affidamento, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Il comune potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, a sua discrezione e senza preavviso, l'ispezione nella struttura e nelle attrezzature, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato, nonché di tutte quelle altre conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Per una funzionalità nel controllo l'associazione è obbligata a fornire all'amministrazione tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso dei preposti alla vigilanza e controllo alla struttura, disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

3.L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'amministrazione comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, restando qualsiasi responsabilità sempre ed esclusivamente a carico della società .

#### **Art. 18- DECADENZA E REVOCA DELL'APPALTO**

1.Senza pregiudizio per ogni altra diversa azione che possa spettare al Comune, anche per risarcimento danni, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto con l'associazione per colpa della medesima, per una o più delle seguenti cause accertate dall'Amministrazione con apposito verbale di contestazione:

a)-Violazione del divieto di subappaltare:

b)-Gravi irregolarità o inadempienze che abbiano arrecato o possono arrecare danno al Comune , qualora non siano state eliminate nei modi prefissati dall'Amministrazione comunale.

c)-impedimento in qualsiasi modo e mezzo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;

2.Nel caso di risoluzione del contratto , senza pregiudizio per maggiori risarcimenti, si procederà all'incameramento della cauzione.

3.Il presente appalto si intenderà, inoltre, senz'altro decaduto in caso di scioglimento, fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'associazione.

4.Non spetterà all'aggiudicataria, in caso di decadenza e risoluzione del contratto, alcun indennizzo per nessun titolo, neanche sotto il profilo del rimborso delle spese.

#### **Art. 19 – Manutenzione struttura**

**1.L'associazione aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere in ottimo stato la struttura, con particolare riferimento all'impianto di illuminazione dei campi e degli spogliatoi.**

**2.La recinzione deve essere tenuta a regola d'arte , eliminando eventuali rotture delle maglie .**

**3.L'impianto idrico e di irrigazione delle aree a verde vanno tenuti in efficienza .**

**4.L'area di pertinenza va sistemata con eliminazione delle erbe .**

**5.Il parcheggio deve essere mantenuto scevro di erbacce e sistemato a regola d'arte.**

#### **Art. 20 - Sicurezza sul lavoro**

1.L'associazione aggiudicataria ha l'obbligo di predisporre il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori,

### **Art. 21- Controversie - Arbitrato**

1.Tutte le controversie vanno definite in via amministrativa .

2.E' esclusa la competenza arbitrale.

**Il Capo Settore VI**

**Dott. Anna Pennisi**